

- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2003, n. 396.
Modifica della composizione della delegazione trattante di parte pubblica e di parte sindacale ai fini della Contrattazione Collettiva Decentrata Integrativa del CCNI 1998/2001 dell'area della dirigenza del Comparto Regioni-Autonomie Locali Pag. 37
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2003, n. 407.
Proroga progetto psichiatria dell'Azienda Ospedaliera Università Policlinico Tor Vergata. D.G.R. 1832/2001. Pag. 40
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 9 maggio 2003, n. 412.
Presca d'atto degli accordi intercorsi per la riconversione delle case di cura neuropsichiatriche Pag. 42
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2003, n. 429.
Autorizzazione alla riassegnazione dei fondi di cui alla legge n. 122/89, sia per l'art. 3 che per l'art. 6, nonché di quelli impegnati per gli interventi di potenziamento dei nodi di scambio con le deliberazioni di G.R. nn. 3838/97 e n. 4395/97, agli enti pubblici e ad enti di proprietà pubblica che presentino progetti esecutivi immediatamente attuabili in sostituzione di impegni programmatici che decadono ai sensi della L.R. n. 2/2003 art. 20 Pag. 44
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 16 maggio 2003, n. 437.
Leggi 17 febbraio 1992, n. 179 e 4 dicembre 1993, n. 493, programmazione di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata 1992/95. Programmi integrati di intervento e programmi di recupero urbano. Modificazioni alle deliberazioni G.R. n. 1830, n. 1831 del 30 marzo 1999 e n. 1281 dell'11 aprile 2000 Pag. 48
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2003, n. 465.
IPAB «Casa di Riposo Curzio Salvini» di Terracina. Proposta nomina commissario regionale Pag. 50
- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 23 maggio 2003, n. 466.
Ripartizione alle Comunità Montane e alla Comunità di Arcipelago delle Isole Ponziane della somma di Euro 550.000,00 per spese di gestione e di avviamento dell'Arcipelago, esercizio finanziario 2003, capitolo R47501. Pag. 50
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2003, n. 224.
Revoca nomina di Assessore Regionale all'Ambiente al dott. Marco Verzaschi Pag. 52
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2003, n. 225.
Revoca nomina Assessore Regionale alla Sanità al dott. Vincenzo Maria Saraceni Pag. 52
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2003, n. 226.
Revoca nomina Assessore Regionale al Personale, Demanio, Patrimonio ed Informatica al dott. Giulio Gargano Pag. 52
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2003, n. 227.
Revoca nomina Assessore Regionale ai Trasporti e Lavori Pubblici al dott. Francesco Aracri Pag. 53
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2003, n. 228.
Nomina Assessore Regionale alla Sanità al dott. Marco Verzaschi Pag. 53
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2003, n. 229.
Nomina Assessore Regionale all'Ambiente al dott. Vincenzo Maria Saraceni Pag. 53
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2003, n. 230.
Nomina Assessore Regionale ai Trasporti e Lavori Pubblici al dott. Giulio Gargano Pag. 54
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 13 giugno 2003, n. 231.
Nomina Assessore Regionale al Personale, Demanio, Patrimonio ed Informatica al dott. Francesco Aracri. Pag. 54
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 giugno 2003, n. 245.
Revoca nomina Assessore Regionale al Personale, Demanio, Patrimonio ed Informatica al dott. Francesco Aracri Pag. 54
- DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 30 giugno 2003, n. 246.
Nomina Assessore Regionale al Personale, Demanio, Patrimonio ed Informatica al dott. Bruno Prestagiovanni. Pag. 55
- DIPARTIMENTO ECONOMICO E OCCUPAZIONALE
- DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE 18 marzo 2003, n. 154.
Legge n. 10/91 art. 13, DGR n. 1716 del 20 dicembre 2002. Incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo. Spesa Euro 2.061.164,30 (L. 3.990.970,600), capitolo E12101, esercizio finanziario 2003 Pag. 56

OGGETTO: Autorizzazione alla riassegnazione dei fondi di cui alla Legge n. 122/89, sia per l'art. 3 che per l'art. 6, nonché di quelli impegnati per gli interventi di potenziamento dei nodi di scambio con le deliberazioni di G.R. nn. 3838/97 e n. 4395/97, agli Enti Pubblici o ad Enti di proprietà pubblica che presentino progetti esecutivi immediatamente attuabili in sostituzione di impegni programmatici che decadono ai sensi della L.R. n. 2/2003 art. 20

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore ai Trasporti e Lavori Pubblici;

VISTA la legge 24 marzo 1989 n. 122, recante disposizioni in materia di Parcheggi, che all'art. 3 definisce le modalità per l'ammissione ai contributi per i Comuni che attuano i Programmi Urbani dei Parcheggi, previa individuazione da parte delle rispettive Regioni, ed all'art. 6 stabilisce i criteri e le modalità per l'ammissione ai contributi per il Comune di Roma;

VISTO il Decreto del Ministro per i Problemi delle aree urbane n. 41 del 14.2.1990 che determina i criteri di valutazione delle priorità, le tipologie ed i costi standard per i parcheggi pubblici da ammettere ai contributi di cui alla predetta legge n. 122/89, come pure le modalità per la corresponsione o revoca dei contributi stessi;

VISTA la Legge 15 marzo 1997 n. 59 che prevede per le Regioni di ridefinire, di intesa con gli Enti locali, la programmazione del Trasporto pubblico locale con specifico riferimento alla integrazione delle modalità di trasporto;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale del 24.2.1990 n. 1140, con cui sono stati individuati i Comuni tenuti alla realizzazione del Programma Urbano dei Parcheggi;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale del 30.4.1991 n. 3287, con cui sono stati approvati i Programmi Urbani dei Parcheggi comprendenti gli interventi per le due annualità 1989 e 1990, con l'elenco degli interventi da ammettere a contributo per l'annualità 1989;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 3071 del 30.6.1998 comprendente interventi ammissibili per l'annualità 1990;

VISTE le deliberazioni del C.R. nn. 1132 del 22.2.1990, 515 del 10.11.1992, e n. 443 del 28.5.1998 con cui sono stati approvati e finanziati i vari Programmi Urbani dei Parcheggi di cui all'art. 6 della Legge n. 122/89 per il Comune di Roma;

VISTO l'art. 3 della legge n. 549/1995, concernente le misure di razionalizzazione della finanza pubblica, che stabilisce la cessazione per le Regioni dei finanziamenti previsti dalla citata legge n. 122/89 a decorrere dall'anno 1996;

CONSIDERATO che per la valutazione dei progetti di parcheggi e delle varianti laddove effettuate, presi in esame, sia nella deliberazione di Giunta Regionale n. 3287 del 30.4.1991, comprendente interventi per l'annualità 1989 e parzialmente per l'annualità 1990, sia nella deliberazione n. 3071 del 30.6.1998 comprendente interventi ammissibili per l'annualità 1990, i criteri di selezione sono stati i seguenti:

- 1) Adozione formale dei Programmi e delle Varianti da parte dei Comuni interessati, mediante deliberazione consiliare esecutiva.



429 16 MAG. 2003 *du*

- 2) Conformità dei Programmi e delle Varianti alle disposizioni contenute nella predetta legge n. 122/89, nel citato Decreto ministeriale 14.2.1990 n. 41, nonché nella Deliberazione del Consiglio Regionale 22.2.1990 n. 1140, secondo l'elaborazione complessiva degli atti documentali operata dall'Ufficio competente dei Trasporti;

CONSIDERATO che nella valutazione complessiva, all'interno dei criteri di cui al citato Decreto n. 41/90, sono stati assunti, dall'Ufficio competente dei Trasporti, quali elementi di ordine prioritario, la dimensione demografica a parità di tipologia funzionale dei parcheggi nei vari Comuni, l'ordine di priorità fissata dallo stesso Ente all'interno dello stesso Comune, l'esclusione dai precedenti elenchi di ammissione a contributi per la realizzazione di parcheggi, compresi quelli di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 3838/97 e n. 4395/97 concernenti gli interventi di potenziamento dei nodi di scambio;

CONSIDERATO che la spesa ammissibile, per ciascun intervento è stata calcolata secondo la tipologia costruttiva, composizione e numero, in base a quanto disposto dal citato Decreto n. 41/90 art. 4, ad eccezione del parcheggio del Comune di Caprarola di "Piazza Cuzzoli", la cui spesa ammessa è stata calcolata quale stralcio funzionale di un progetto ancora da definire;

VERIFICATO che l'art. 12, comma 1, della Legge n. 537/93 ha stabilito che gli interventi in materia di parcheggi ex legge n. 122/89, finanziati con fondi del Capitolo n. 7651 del Bilancio dello Stato, si intendono di competenza regionale dall'1.1.1994, e che pertanto i relativi stanziamenti sono confluiti dalla stessa data, previa riduzione del 15%, nel "Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo" di cui all'art. 9 della Legge n. 281/70;

VERIFICATO che l'art. 12 al comma 3 della stessa legge n. 537/93 ha attribuito alla Conferenza permanente Stato-Regioni la competenza di indicare i criteri direttivi per l'esercizio delle competenze trasferite, nonché il riparto degli stanziamenti, sempre all'interno degli obiettivi fissati dalla citata Legge n. 122/89;

VERIFICATO che i criteri stabiliti dalla predetta Conferenza Stato-Regioni del 24.11.1994 hanno sancito la cancellazione e la conseguente non disponibilità delle prime quattro annualità di mutuo (1990-1993) per i Programmi Urbani di Parcheggi dei quali non risultava perfezionata la relativa procedura di impegno di spesa entro il 31.12.1993;

VERIFICATO che, ai sensi della citata legge n. 59/97, che prevede la ridefinizione da parte delle Regioni della programmazione del Trasporto pubblico locale con preciso riferimento alla integrazione intermodale, la Giunta Regionale con le deliberazioni nn. 3838 del 24.6.1997 e 4395 del 15.7.1997 ha approvato il programma regionale degli interventi di potenziamento dei nodi di scambio e di miglioramento della accessibilità al trasporto ferroviario;

VERIFICATO che con deliberazione di G.R. n. 1602 del 29.11.2002 è stata approvata la variante di completamento dei nodi di scambio e di miglioramento della accessibilità al trasporto ferroviario, per cui sono stati assunti gli impegni con apposite Determinazioni della Direzione Regionale Trasporti;

VERIFICATO che con deliberazione di G.R. n. 6097 del 29.12.1999 a modifica della predetta deliberazione n. 3838/97, è stato approvato l'inserimento per il potenziamento dei nodi di scambio di ulteriori interventi situati nel Comune di Capranica, nel Comune di Frascati e nel Comune di Roma, per i quali non risultano ancora assunti gli impegni con le rispettive Determinazioni della Direzione Regionale Trasporti;





VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/99 che reca disposizioni generali sui Fondi Strutturali per il periodo 2000-2006;

VERIFICATO che con Decisione della Commissione Europea del 22.07.2000 è stato definito l'elenco delle zone cui si applica l'Obiettivo 2 dei Fondi Strutturali per il periodo 2000-2006 in Italia, con successiva modifica assunta con Decisione della stessa Commissione Europea del 27.4.2001;

CONSIDERATO che con Decisione Comunitaria 2118 del 7.9.2001 è stato approvato il DOCUP Ob. 2 2000-2006;

CONSIDERATO che con Delibera CIPE del 4.8.2000 è stato approvato il quadro finanziario programmatico per le Aree del Centro Nord (Ob. 2) per il periodo 2000-2006;

VERIFICATO che risultano avviati tutta una serie di atti di competenza regionale tendenti all'inserimento nel DOCUP 2000-2006 di vari interventi previsti nelle citate deliberazioni di G.R. nn. 3838/97, 4395/97, con cui è possibile estendere il ricorso ai Fondi Strutturali di cui al citato DOCUP Ob. 2 2000-2006, con cui appare realizzabile un consistente risparmio a carico del bilancio regionale;

VISTA la L.R. 22.5.1997 n. 12 che all'art. 39 stabilisce che i contributi regionali per gli interventi di potenziamento dei nodi di scambio e per la realizzazione di sistemi ettometrici per il raccordo tra i nodi di scambio, parcheggi e centri generatori, sono erogati a favore dei soggetti realizzatori, previa approvazione da parte della Giunta regionale del programma delle opere da realizzare nonché, per ogni intervento, del progetto definitivo e del relativo piano finanziario;

PRESO ATTO della reiterata e precisa volontà dell'Amministrazione Regionale di superare, in ordine alle finalità poste dalla normativa nazionale in materia di contenimento e controllo della spesa, la situazione di impegni programmatici pluriennali che si protraggono negli anni, senza attuazione;

VERIFICATO in particolare quanto disposto dal punto 93, comma 3 della L.R. 7.6.1999 n. 6, in cui si stabilisce che "per le opere ed i lavori pubblici le domande devono essere corredate da una dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente che attesta l'immediata attuabilità dell'intervento", come pure che "la partecipazione dell'Ente alla spesa costituisce titolo di priorità secondo l'ordine di percentuale";

VERIFICATO inoltre quanto stabilito dall'art. 20 della L.R. 6.2.2003 n. 2, per cui "gli impegni di spesa di natura programmatica, assunti negli anni 2002 e precedenti, non confermati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono decaduti";

VERIFICATO anche quanto disposto dall'art. 55 della L.R. 16.2.2000, per cui "i fondi di cui al Capitolo 43212 non utilizzati dal Comune di Roma possono essere assegnati agli Enti pubblici o ad Enti di proprietà pubblica, che ne fanno richiesta alla Regione entro il 30 giugno di ogni anno, per la realizzazione di parcheggi in aree di loro proprietà";

VERIFICATO che dopo esame dettagliato dello stato di attuazione della Legge n. 122 del 24.3.1989, sia in ordine all'art. 3 per i Comuni minori del Lazio, sia in ordine all'art. 6 per il Comune di Roma, sussistono vari impegni programmatici di parcheggi, che non hanno trovato attuazione negli ultimi anni;



